

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 24.154/12.137

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione: **"Escape Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"**, siglabile **"E-scape S.S.D. a R.L."**

Articolo 2

Oggetto

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le attività di promozione, organizzazione, didattica, sviluppo e gestione di attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale e con atleti professionisti, quale regolato e disciplinato dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586 alle quali la società resta del tutto estranea) nel campo dell'arrampicata sportiva.

Le attività della società saranno indirizzate alla promozione e organizzazione, per finalità puramente sportive dilettantistiche, didattiche, formative, ricreative ed amatoriali, di gare, tornei ed ogni altra attività legata alle suddette discipline sportive, alla formazione, preparazione e gestione sportiva di squadre dilettantistiche e amatoriali per lo svolgimento e la diffusione degli sport sopraindicati, alla gestione di strutture dedicate per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette attività sportive, alla didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.

La società potrà ai fini di cui sopra:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, campi da tennis, piscine, palestre, campi sportivi e simili e i servizi connessi, quali bar, ristoranti e strutture ricettive, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire punti vendita di abbigliamento sportivo ed accessori posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera, nonché vendere i suddetti articoli tramite internet;
- fornire i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive, con riguardo alle discipline in oggetto.

La società procederà ad affiliarsi alla Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all'Ente di Promozione Sportiva in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Sportiva o dell'Ente affiliante e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

In particolare, la società per sé e per i propri tesserati:

- 1) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere;
- 2) Si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dalla Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all'Ente di Promozione Sportiva affiliante.

La società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, alla disciplina associata e/o all'Ente di Promozione riconosce i tesserati che fanno parte degli stessi che sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di gara;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali.
- f) soci benemeriti.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico e privato.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili, necessarie e pertinenti, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale nonché assumere mutui passivi di ogni genere, rilasciare, senza carattere di professionalità, fideiussioni e concedere ipoteche ed altre garanzie reali e personali.
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Le attività sociali dovranno comunque essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale nel Comune di Collegno (TO).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune soprain-

dicato.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 salvo proroga o scioglimento anticipato per decisione dei soci ai sensi di legge.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 – bis c.c..

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta a terzi.

Non è ammesso l'aumento di capitale di cui all'articolo 2481-ter c.c..

Articolo 6

Finanziamento dei Soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La società, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a co-

municare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi e in caso morte

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte, in tutto od in parte, in proprietà od in garanzia, solo con il preventivo consenso scritto di tanti soci che rappresentino 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Mancando il preventivo consenso scritto, il trasferimento è inopponibile alla società e non potrà essere trascritto sul libro soci. Qualora il diniego del gradimento non sia motivato, al socio che intende cedere le proprie partecipazioni spetta, a carico della società o degli altri soci, il diritto di recesso, regolato dal successivo articolo 10.

I trasferimenti tra i soci sono comunque consentiti.

In caso di morte di un socio, mancando il consenso dei soci superstiti al trasferimento della quota agli eredi, ove questi non siano già soci della società, limitatamente agli eredi non già soci, si verificherà una delle ipotesi di recesso ex art. 2469 comma 2 c.c..

Articolo 9

Morte del socio

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte.

In tal caso, gli eredi od i legatori del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 10

Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11

Esclusione

Sarà escluso dalla società il socio che rechi grave pregiudizio all'attività ed all'immagine della società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computato il voto del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le di-

sposizioni del successivo articolo 12.

La liquidazione avverrà mediante riduzione del capitale sociale. Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..

Articolo 12

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato più la restituzione di eventuali finanziamenti nel rispetto della normativa fiscale di riferimento e salva diversa inderogabile disposizione di legge.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Articolo 13

Amministrazione

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie.

La scelta dell'organo amministrativo è demandata ai soci.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

In ottemperanza al comma 18-bis dell'art. 90 della Legge 289/2002 è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di consiglio di amministrazione costituito da almeno tre membri, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.

Non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Associata e/o Ente di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Associata e/o Ente di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano se il consiglio di amministrazione è composto di soli due membri. In questo caso il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società,

fatta eccezione per quelli riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 20 del presente statuto alla competenza dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati, nelle forme di legge, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Nel caso in cui l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della società verso la Federazione, la Disciplina Sportiva Associata e l'Ente di Promozione riconosciuto dal Coni per ogni tipo di rapporti e/o atti, ivi inclusi tesseramento, carte federali, votazioni, e in generale ogni atto relativo alla società.

Articolo 17 Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli amministratori delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o ai componenti il collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci, con propria decisione, possono inoltre attribuire agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, nonché determinare a favore degli amministratori stessi un'indennità per la cessazione dalla carica, stabilendo l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipula di apposite polizze assicurative.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo, se nominato.

I compensi devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 10, comma 6 del D. Lgs 460/97 o dell'Art. 3, comma 3 del D.Lgs n. 155/2006.

Articolo 19

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, i soci nominano un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa esercitata dall'organo di controllo, i soci, su proposta motivata del medesimo, conferiscono l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determinano il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 20

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- d. le modificazioni del presente statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, la modificazione e l'estinzione di diritti reali immobiliari;
- h. la cessione in proprietà o concessione in gestione a terzi dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- i. la stipula di contratti di locazione o di sublocazione o di concessione in uso, sia come concedente che come concessionario, di immobili;

li, di impianti o di attrezzature;

- j. la stipula di contratti con un onere per la società pari ad almeno una volta il patrimonio netto (capitale sociale più / meno riserve);
- k. la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché il rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- l. l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- m. l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;
- n. la costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi compresi i raggruppamenti temporanei d'impresе;
- o. l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali.

Articolo 21

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota sociale da lui posseduta.

Articolo 22

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione on-

de consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 25

Deleghe

Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 20 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente individuate nell'oggetto sociale.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società.

Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sportiva di appartenenza, o della disciplina sportiva associata, o dall'ente di promozione sportiva.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata nonché alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione o dell'Ente a cui la Società è affiliata e alle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

RUSCIOR IOAN ALEXANDRU - BOTTO ANDREA - CARLO GIULIBERTI

ALESSIO PARADISO